

**PROTOCOLLO SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
AI DIFENSORI DI IMPUTATI E DI PARTI CIVILI
AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O DIFESI DI UFFICIO**

* * * * *

**Procedimenti innanzi agli Uffici dei Giudici di Pace
del circondario del Tribunale di Ragusa**

PREMESSO

che in data 18 dicembre 2023 è stato sottoscritto dal Sig. Presidente del Tribunale di Ragusa e dalla Sig.ra Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa un protocollo d'intesa in materia d'individuazione di procedure condivise per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio ed ai difensori di persone irreperibili, al fine di pervenire ai seguenti obiettivi:

- Standardizzazione della modulistica in uso;
- Condivisione dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari al fine di evitare, nell'ambito del medesimo Ufficio, ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva posta in essere;
- Corresponsabilizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati in ordine alla congruità delle somme richieste in liquidazione con l'attività effettivamente prestata;
- Riduzione del numero di opposizioni ai decreti di liquidazione;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio;
- Riduzione dei tempi tecnici intercorrenti dalla emissione del decreto di liquidazione al materiale recupero del credito da parte del difensore;
- Riduzione dei costi a carico dell'Amministrazione.

RITENUTO

che ricorrono le medesime ragioni di opportunità di regolamentare la determinazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio ed ai difensori di persone irreperibili nel caso di procedimenti che si svolgano innanzi agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Ragusa.

RILEVATO

che, in particolare, con il suindicato protocollo si è innanzitutto dato atto in via di considerazioni preliminari e generali, che:

-l'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27) che ha abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico, e dunque anche agli avvocati,

- che, di conseguenza, ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/2002 alle “tariffe professionali” deve intendersi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, entrato in vigore in data 3 aprile 2015;
- che, in virtù delle modifiche apportate dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale, appare necessario aggiornare il protocollo siglato, in data 15 febbraio 2018, dal Presidente del Tribunale di Ragusa, unitamente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa ed al Presidente della Camera Penale di Ragusa;
- che, al fine di stabilire gli importi da liquidare ai difensori di imputati o di parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (artt. 116 e 117), occorre pertanto coordinare il testo del D.P.R. 115/2002 con la nuova normativa in materia di parametri forensi;
- che il D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M.147/2022, con riguardo al settore penale, prevede la liquidazione in relazione alle fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria);
- che, per ogni fase e per ogni Autorità, l'art. 12 D.M. individua dei valori definiti “medi” i quali possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti fino al 50%;
- che l'art. 82 D.P.R. 115/2002 stabilisce che *“l'onorario e le spese liquidati non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”*;
- che l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di stabilità del 27/12/2013 n. 302) dispone che gli importi siano ridotti di 1/3;
- che, infine, l'art. 2 D.M. 55/2014 dispone che al difensore spettano le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002, al difensore spetta anche la liquidazione delle spese sostenute (ove adeguatamente documentate);
- che la redazione delle tabelle di riferimento per la liquidazione degli onorari oggetto del presente Protocollo di Intesa debba pertanto necessariamente tenere conto dei principi di riferimento sopra richiamati;
- che, nella predisposizione delle tabelle, verrà prevista la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), secondo quanto disposto dall'art. 12 D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M.147/2022, al quale si rinvia per l'individuazione delle attività comprese nelle varie fasi;
- che in nessun caso verranno liquidati onorari inferiori ai valori tabellari minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M.147/2022;
- che le tabelle previste dal presente protocollo si applicano alla liquidazione dei procedimenti per i quali vi è stata ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (sia per gli imputati che per le parti civili) nonché alle liquidazioni ex artt. 116 e 117 D.P.R. 115/2002;
- che rimane salva, come normativamente previsto, in relazione a particolari circostanze relative ai singoli procedimenti (quali, ad esempio, particolare complessità del procedimento, numero di parti e di imputazioni, specifiche attività professionali svolte, risultati ottenuti) la possibilità per il difensore di richiedere, attraverso motivata e documentata istanza, importi superiori rispetto a quelli indicati nel presente protocollo.

RITENUTO

che in ragione di quanto finora esposto le prassi alle quali i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, ciascuno per la propria parte, vengono di seguito così indicate:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

ISTANZA DI AMMISSIONE

In relazione al contenuto delle istanze di ammissione al beneficio ed alle modalità di presentazione delle stesse, si rimanda integralmente alle norme di legge esistenti in materia.

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento d'identità o di riconoscimento scaduto di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante produzione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.

Può avviarsi alla mancata indicazione del codice fiscale solo qualora si tratti di straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale che dovrà, in questo caso, fornire le indicazioni richieste dall'art. 4 DPR 605/73, come da ordinanza della Corte Cost. 114/04 (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale).

In relazione alla documentazione da produrre unitamente all'istanza di ammissione al beneficio, si precisa che ai fini dell'ammissione sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 comma 1 lett. c) D.P.R. 115/2002 con l'indicazione del reddito dell'ultimo anno di imposta, senza onerare il richiedente della produzione della documentazione a supporto. Trattasi infatti di una ammissione al beneficio disposta in via provvisoria e sempre revocabile all'esito dei controlli di legge posti in essere dalla autorità competenti ex art. 98 T.U. cit.

Per agevolare l'attività di cancelleria, nonché al fine di evitare lungaggini nelle procedure di notifica dei decreti di ammissione (o di rigetto) delle istanze, queste ultime dovranno contenere l'elezione di domicilio ad hoc presso lo studio del difensore nonché l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dovrà corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti quanto dichiarato, ex art. 79, comma 2, D.P.R. 115/2002. Il Magistrato provvederà comunque sulla richiesta di ammissione, cui dovrà essere allegata copia dell'istanza presentata alla suddetta Autorità. Decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla presentazione all'autorità consolare della richiesta di certificazione, si riterrà sufficiente ai sensi dell'art. 94 comma 2 D.P.R. 115/2002 la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma dello straniero.

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza di liquidazione dovrà contenere l'espressa indicazione della volontà di applicare i parametri e le tabelle di cui al presente protocollo.

Alla stessa dovrà essere allegata copia del decreto di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Sarà altresì cura del difensore, al fine di una ulteriore semplificazione della procedura, provvedere alla redazione del provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice di Pace, da predisporre secondo le indicazioni di cui al presente Protocollo nonché utilizzando la relativa modulistica allegata.

I difensori degli imputati e delle parti civili ammessi al gratuito patrocinio avranno cura di depositare l'istanza di liquidazione dei propri compensi professionali contestualmente alla definizione della fase alla quale i compensi si riferiscono, o direttamente in udienza oppure con deposito in cancelleria non oltre tre giorni dalla data dell'udienza.

Tale accorgimento consentirà al Giudice di Pace di determinare i compensi con adeguata ed immediata cognizione della quantità e della qualità della prestazione professionale (avendo immediato contatto con il fascicolo processuale trattenuto per la decisione), e permetterà così di soddisfare le esigenze di speditezza e snellimento nell'emanazione del decreto di liquidazione. Il Giudice di Pace, in caso di presentazione in udienza, pubblicando il dispositivo mediante lettura della sentenza in aula, darà altresì lettura del decreto di liquidazione dei compensi, che si intenderà pertanto così comunicato a tutte le parti, secondo l'espressa previsione di cui all'art. 82 comma 3 D.P.R. 115/2002.

In tale modo sarà possibile evitare che il Giudice di Pace si trovi a dover riesaminare un fascicolo processuale a distanza di tempo, che il difensore debba allegare all'istanza documentazione comprovante l'attività prestata ed, infine, che il decreto di liquidazione debba essere notificato a tutte le parti, con notevole aggravio di lavoro in capo agli Uffici e con inevitabile snellimento dei tempi necessari per la positiva definizione dell'iter procedurale di liquidazione.

Laddove l'istanza di liquidazione venga invece depositata in cancelleria, sarà ritenuta sufficiente, al fine di comprovare l'attività professionale svolta, l'allegazione della copia della sentenza o del diverso provvedimento definitorio di fase, e l'indicazione delle date di udienza cui ha partecipato.

Le richieste di liquidazione di importi superiori rispetto a quelli previsti dal presente protocollo dovranno essere corredate dall'espressa indicazione delle ragioni giustificative della richiesta nonché da idonea documentazione comprovante l'attività difensiva svolta.

Qualora l'istanza contenga la richiesta di liquidazione delle spese sostenute (ex art. 82 D.P.R. 115/2002), il difensore dovrà allegare la relativa documentazione.

Si precisa infine che, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 12 comma 1 D.M. 55/2014, il quale dispone che 'ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto del numero delle udienze, pubbliche o camerale, diverse da quelle di mero rinvio, nessun diritto alla liquidazione verrà riconosciuto al difensore d'ufficio nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p. in relazione alle udienze di mero rinvio.

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 117 T.U. 115/2002

L'onorario spettante al difensore d'ufficio della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato o del condannato irreperibili, è liquidato dal Giudice di Pace, con le modalità previste dall'art. 82 del T.U. spese di giustizia.

Nel caso di soggetto dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P. M. o del Giudice ai sensi dell'art. 159 c.p.p., il difensore deve allegare alla richiesta copia del provvedimento di nomina di difensore d'ufficio e del decreto di irreperibilità.

Nel caso in cui l'assistenza risulti prestata in favore di un soggetto che corrisponda ad una situazione di irreperibilità cd. "di fatto" (ex art. 161 comma 4 C.P.P.), occorrerà distinguere due diverse ipotesi:

- 1) Imputato irreperibile di fatto senza che risulti fissa dimora sul territorio dello Stato e per il quale non emerga dagli atti del procedimento alcuna notizia o alcun indirizzo utile al rintraccio: in tale caso il difensore deve limitarsi semplicemente a presentare istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002;

- 2) Imputato irreperibile di fatto per il quale risulti in atti l'indicazione di una residenza: in tal caso il difensore, prima di procedere alla richiesta di liquidazione, deve procedere al recupero del proprio credito professionale ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 e, in caso di esito negativo, potrà procedere alla richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002. A tal fine, si specifica che si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero, invio di lettera raccomandata A/R con richiesta di saldo della parcella non consegnata al destinatario per irreperibilità e certificato anagrafico attestante l'irreperibilità o la residenza presso indirizzo ove è risultato impossibile il recapito della missiva.

LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE D'UFFICIO
NEL CASO PREVISTO DALL' ART. 116 D.P.R. (T.U.) 115/02

La documentazione che il difensore d'ufficio deve allegare all'istanza di liquidazione varia in relazione alla categoria di appartenenza del soggetto difeso.

Possono essere individuate, in particolare, le seguenti ipotesi:

a) **Cittadino residente identificato con documenti.**

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo dove eserciti abitualmente attività lavorativa, se risultante dagli atti);
- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- Esperimento di un pignoramento mobiliare negativo;

b) **Cittadino straniero (anche comunitario) identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato ma non reperibile.**

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo dove eserciti abitualmente attività lavorativa, se risultante dagli atti);
- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;
- Esperimento di un pignoramento mobiliare negativo.

c) **Cittadino, identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato, ma non reperibile.**

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora negative;
- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e- se diverso- presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

d) **Cittadino straniero (anche comunitario) identificato, non residente nel territorio dello Stato e non reperibile nel territorio italiano**

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- Richiesta onorario e messa in mora negative (se indicato un domicilio);

- Verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di commissione del reato e/o di quello di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio;

e) Cittadino straniero (anche comunitario), non identificato con documento di identità, sedicente, senza fissa dimora e non reperibile nel territorio italiano

In tale ipotesi, si considerano adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità del recupero dell'onorario:

- richiesta onorario e messa in mora negative solo se lo straniero, inizialmente ha indicato un domicilio.

In ogni caso, in tutte le ipotesi sopra indicate, ai fini della liquidazione possono essere valorizzati gli atti del fascicolo processuale, laddove ritenuti sufficienti dal Giudice di Pace.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
CRITERI GENERALI

I procedimenti penali trattati dinnanzi agli Uffici dei Giudici di Pace vengono considerati, in virtù del presente protocollo, tutti come affari semplici e, pertanto, verranno liquidati sulla scorta della tabella predisposta per i medesimi affari ed inserita nel protocollo di liquidazione sottoscritto presso il Tribunale Ragusa, con riferimento ai parametri del Tribunale penale in composizione monocratica, ridotti del 20%.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE

Si riportano, di seguito, i valori di liquidazione applicati in forza della suddivisione nelle categorie di cui sopra.

Procedimenti definiti in fase di indagini preliminari

FASE	
<i>Studio</i>	€ 340,00
<i>Introduttiva</i>	€ 302,00

Procedimenti definiti in fase di giudizio

FASE	
<i>Studio</i>	€ 190,000
<i>Introduttiva</i>	€ 227,00
<i>Istruttoria</i>	€ 454,00
<i>Decisoria</i>	€ 567,00

Agli importi sopra indicati verrà applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002.

MODULISTICA

La liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato secondo le indicazioni ed i parametri di cui al presente Protocollo dovrà essere preferibilmente richiesta mediante utilizzo dei seguenti moduli allegati, contenenti

sia l'istanza di liquidazione che il relativo provvedimento di liquidazione da sottoporre al Giudice di Pace.

Ragusa, 25 luglio 2024

Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Paolo Pitarresi

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Emanuela Tumino

Avv. Emanuela Tumino

Il Presidente della Sezione Civile quale magistrato collaboratore per l'Ufficio dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Ragusa

Dott. Massimo S.A. Pulvirenti

Massimo S.A. Pulvirenti

TRIBUNALE DI RAGUSA

Pervenuto in segreteria

Ragusa 25/07/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Giuseppe Longino

Giuseppe Longino

N. _____ R.G.

N. _____ R.G.N.R. Mod. 21 *bis*

N. _____ R.G. G.P.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI _____

Dott. _____

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

Il sottoscritto Avv. _____ Iscritto all'Ordine degli
Avvocati del Foro di _____, con studio in _____ nella
Via _____ n. _____,
telefono _____ fax _____,
e-mail _____ P.E.C. _____ in qualità di
difensore di fiducia del Sig. _____,
residente a _____ elettivamente domiciliato ex art. 161 c,p.p.
ai fini del presente procedimento in _____,
presso _____, come da dichiarazione resa in calce all'istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

premesse

- Che il proprio assistito, in qualità di _____ nel procedimento penale indicato in epigrafe, è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a seguito di istanza depositata in data _____, con decreto emesso in data _____, che si allega in copia al presente;
- Che tale provvedimento non è mai stato revocato;
- Che la fase innanzi al Giudice di Pace può ritenersi conclusa a seguito di _____;

con la presente

CHIEDE

la liquidazione del compenso per l'opera prestata nell'interesse del proprio assistito, determinata secondo le indicazioni ed i parametri di cui al Protocollo intercorso tra il Tribunale di Ragusa ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, relativamente alle fasi di cui alla tabella di seguito compilata:

N. _____ R.G.

N. _____ R.G.N.R. Mod. 21 bis

N. _____ R.G.G.P.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI _____

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Giudice, Dott. _____,

- Esaminata l'istanza che precede, presentata dall'Avv _____ del Foro di _____, quale difensore di fiducia di _____;
- Visto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data _____;
- Ritenuto che l'attività per la quale si richiede la liquidazione del compenso professionale risulta essere effettivamente svolta e che il compenso risulta conforme al Protocollo intercorso tra il Tribunale di Ragusa e gli Organi di rappresentanza dell'Avvocatura di Ragusa, relativamente alle fasi e secondo i parametri di liquidazione di cui alle tabelle come sopra compilate;
- Operata la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis D.P.R. 115/2002;

LIQUIDA

**al difensore istante la somma di € _____, oltre rimborso
spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che pone a carico dell'Erario,**

- o Dispone che il presente decreto sia comunicato al difensore ed alle parti compreso il Pubblico Ministero ex art. 82 comma 3 D.P.R. 115/2002.
- o Il presente decreto viene comunicato al difensore ed alle parti compreso il Pubblico Ministero ex art. 82 comma 3 D.P.R. 115/2002 mediante lettura in udienza.

_____ li, _____

IL GIUDICE DI PACE

Depositato in udienza oggi,

Depositato nella Cancelleria del Tribunale in data

Il Cancelliere

Procedimenti definiti in fase di indagini preliminari

FASE

Studio € 340,00

Introduttiva € 302,00

Procedimenti definiti in fase di giudizio

FASE

Studio € 190,000

Introduttiva € 227,00

Istruttoria € 454,00

Decisoria € 567,00

- Applicazione di aumento per numero di parti ex art. 12 comma 2 D.M. 55/2014, per come modificato dal D.M.147/2022, nella misura del _____ % (pari ad € _____);
- Applicazione di aumento in relazione alla liquidazione della fase istruttoria per particolare complessità della stessa nella misura del _____ % (pari ad € _____);

Per un totale complessivo pari ad € _____, **da ridursi di 1/3 ex art, 106 bis D.P.R. 115/2002 ad € _____, da integrarsi con rimborso forfettario Spese Generali 15%, I.V.A. e C.P.A.**

Il sottoscritto difensore dichiara inoltre:

- Di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art, 81 D.P.R. 115/2002;
- Di non aver percepito alcun compenso relativamente alla fase di cui alla presente richiesta;
- Che la presente richiesta di liquidazione è redatta secondo le indicazioni di cui al Protocollo intercorso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Si allega copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

_____ lì,

Avv. _____